

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2013



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

 **Euroconference**

*In esclusiva per*

 **TeamSystem®**

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 Conversione in legge del decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013
- 4 Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo
- 5 Bozza OIC: bilancio consolidato e patrimonio netto

## Prassi

- 6 Quotarsi in borsa: istruzioni per l'uso
- 6 Fattura elettronica: emissione, trasmissione e ricevimento nei rapporti tra P.A. e fornitori
- 6 Operazioni rilevanti ai fini IVA: comunicazione all'Anagrafe tributaria
- 6 Aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22%
- 7 Operatori Finanziari: comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva
- 7 Regime del risparmio gestito: deducibilità dell'imposta di bollo
- 8 Ivie: la determinazione della base imponibile degli immobili situati nel Regno Unito
- 8 Chiarimenti in materia di compensazione dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi
- 8 Versamento somme a seguito delle comunicazioni ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 (normativa antielusiva): codici tributo
- 9 Modello 730 Situazioni particolari (Sp) - 96.000 cittadini riceveranno i rimborsi a dicembre
- 9 Cambio valute ottobre 2013
- 9 Causali contributo per la riscossione dei contributi a favore del Fondo COASCO
- 9 Contributi INPS: l'utilizzo delle causali
- 9 Contributi dovuti dagli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro: causali
- 10 In arrivo un miliardo di euro di rimborsi Iva. Da inizio anno restituiti oltre 10 miliardi
- 10 Svalutazione delle rimanenze di magazzino valutate a costi specifici
- 10 Spesometro: invii validi con i canali Entratel e Fisconline fino al 31/1/14
- 10 Aperti fino alla stessa data Entratel e Sid per lo Spesometro e l'integrazione dell'Archivio dei rapporti finanziari
- 10 Accordo tra Agenzia delle entrate e Revisori Legali
- 11 Accordo tra Agenzia delle entrate e Lait
- 11 Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela
- 11 Atti dell'autorità giudiziaria che dichiarano l'intervenuta usucapione di un terreno agricolo
- 11 Modifiche al Regolamento (CEE) n. 2454/93
- 12 Novità dall'Agenzia delle entrate

# Ordinary Assist

## Dottrina

- 13 Iva: il modello di comunicazione polivalente
- 14 Obblighi antiriciclaggio per i professionisti: modifiche alla disciplina in arrivo
- 14 Antiriciclaggio: vademecum dell'ODCEC di Roma
- 14 Regime di conversione in crediti d'imposta delle DTA
- 15 La maggiorazione del dividendo prevista all'art. 127-quater Tuf
- 15 Imu: soggetto passivo in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing

## NORMATIVA

<p><b>Conversione in legge del decreto n.104 del 12 settembre 2013</b> Convertito in legge il D.L. n.104/2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Sono state confermate tutte le disposizioni già illustrate con lo <b>Special Assist n.10</b> pubblicato il 18/09/13:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• misura fissa di 50 euro per le imposte ipocatastali nei trasferimenti immobiliari soggetti a imposta di registro (dall'1/01/14);</li> <li>• l'aumento a 200 euro dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale laddove queste sono fissate a 168 euro (dall'1/01/14);</li> <li>• aumento delle aliquote di accisa sui prodotti alcolici (dal 10/10/13)</li> <li>• detrazione del 19% sulle erogazioni liberali effettuate a favore di università e istituzioni musicali.</li> </ul>	<p><i>Legge 8 novembre 2013, n.128 (G.U. n.264 del 11/11/13)</i></p>
<p><b>Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo</b> Definite le modalità di rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica del contribuente.</p>	<p><i>Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 6/11/13 (G.U. n.262 dell'8/11/13)</i></p>
<p><b>Rateazione ordinaria</b> - il contribuente può richiedere all'agente della riscossione, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.</p> <p><b>Proroga della rateazione ordinaria</b> - in caso di comprovato peggioramento della situazione la dilazione concessa può essere prorogata 1 sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi.</p> <p><b>Rateazione straordinaria</b> - la rateazione ordinaria, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a 120 rate mensili. Le circostanze ora descritte sono attestate in autocertificazione dal contribuente.</p> <p><b>Comprovata e grave situazione di difficoltà</b> – è quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accertata impossibilità di eseguire il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario;</li> <li>• solvibilità, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.</li> </ul> <p>Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, in base all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);</li> <li>• per gli altri soggetti, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art.2425, numeri 1), 3) e 5), c.c. e l'indice di liquidità [( Liquidità differita + Liquidità corrente)/Passivo corrente ] è compreso tra 0,50 ed 1.</li> </ul> <p><b>Ipotesi di decadenza</b> - il debitore decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive.</p> <p><b>Richiesta del piano di rateazione</b> - all'atto della richiesta, il debitore può alternativamente chiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un piano di rateazione ordinario, fino a 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;</li> <li>• un piano di rateazione straordinario, fino a 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.</li> </ul> <p><b>Richiesta della proroga di un piano ordinario</b> - all'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore può alternativamente chiedere:</p>	

# Ordinary Assist

- un piano di rateazione in proroga ordinario, fino a 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- un piano di rateazione in proroga straordinario, fino a 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

**Richiesta di proroga di un piano straordinario** - alla richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore può alternativamente chiedere:

- un piano di rateazione in proroga ordinario, fino a 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- un piano di rateazione in proroga straordinario, fino a 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

**Mancato accoglimento della richiesta** – il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

**Piani già accordati** - i piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati possono, in presenza dei requisiti previsti, essere aumentati fino a 120 rate.

## Bozza OIC: bilancio consolidato e patrimonio netto

**Pubblicata per la consultazione la bozza del principio OIC n.17 che, in due sezioni distinte è relativo:**

- alla disciplina del bilancio consolidato (ex OIC n. 17);
- al metodo del patrimonio netto (ex OIC n.21).

**In particolare, tra le altre innovazioni, nella sezione sul bilancio consolidato si è precisato che:**

- all'atto del consolidamento della partecipazione, la differenza iniziale da annullamento si determina attraverso il confronto tra il valore contabile della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata;
- nel caso delle società che redigono per la prima volta il bilancio consolidato, il consolidamento delle partecipazioni è attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento. Se, invece, si tratta di una subholding, il principio raccomanda di effettuare il bilancio consolidato con riferimento alla data originaria di acquisto delle partecipazioni.

**Nella sezione sul patrimonio netto sono trattati aspetti applicativi del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato.**

*OIC, bozza  
pubblicata sul sito il  
12/11/13*

## PRASSI

<p><b>Quotarsi in borsa: istruzioni per l'uso</b> Disponibile all'indirizzo <a href="http://www.borsaitaliana.it/piu-borsa/homepage/homepage.htm">www.borsaitaliana.it/piu-borsa/homepage/homepage.htm</a> la pagina web dove le società potenzialmente interessate potranno trovare tutte le informazioni riguardanti la disponibilità, accessibilità ed onerosità delle attività di supporto alla quotazione in Borsa, con particolare riferimento alle PMI.</p>	<p><i>Consob, comunicato stampa, del 14/11/13</i></p>
<p><b>Fattura elettronica: emissione, trasmissione e ricevimento nei rapporti tra P.A. e fornitori</b> I Ministeri dal 6/06/14 non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica e, trascorsi 3 mesi da tale data, non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico. Le P.A. potranno, tuttavia, aderire anticipatamente al processo di fatturazione elettronica su base volontaria e a seguito di specifici accordi con i propri fornitori. Per consentire l'adesione su base volontaria, nuove funzioni di SICOGE, che consentiranno l'ottemperanza agli obblighi legati alla ricezione e conservazione delle fatture elettroniche nonché alla gestione delle notifiche verso il Sistema di Interscambio, saranno rese disponibili alle amministrazioni dalla Ragioneria a partire dal 4/02/14. A tal fine, la circolare illustra le attività propedeutiche che i Ministeri dovranno porre in essere per un ordinato avvio degli adempimenti previsti e per un corretto utilizzo del sistema informativo SICOGE con riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IPA - censimento uffici destinatari di fattura elettronica;</li> <li>2. organizzazione dei Ministeri – ruoli coinvolti ;</li> <li>3. relazione unità organizzativa IPA - ufficio SICOGE;</li> <li>4. descrizione del processo.</li> </ol>	<p><i>Ragioneria Generale dello Stato, circolare n.37 del 4/11/13</i></p>
<p><b>Operazioni rilevanti ai fini IVA: comunicazione all'Anagrafe tributaria</b> La legge n.196/09 stabilisce che gli enti pubblici introducano progressivamente il piano dei conti integrato, insieme alle regole contabili di natura civilistica. In base a questo nuovo sistema di contabilità le pubbliche amministrazioni potranno superare le difficoltà emergenti connesse all'individuazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. È stato previsto che per lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico vi è l'esclusione dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui al provvedimento del 2/08/13, per gli anni 2012 e 2013. I predetti soggetti, a decorrere dall'1/01/14, saranno obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica di cui all'art.1, co. da 209 a 214, della legge n.244/2007, e successivi decreti.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.128483 del 5/11/13</i></p>
<p><b>Aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22%</b> Dettate le indicazioni per applicare correttamente la nuova aliquota Iva ordinaria. Per gli acquisti intracomunitari, la circolare ricorda che l'aliquota "segue" il momento d'effettuazione dell'operazione e che dall'1/01/13 quest'ultimo coincide con la partenza del bene e non più con il suo arrivo nel Paese di destinazione. Inoltre, se prima dell'inizio del trasporto o della spedizione è stata emessa la fattura, l'operazione, solo con riferimento all'importo fatturato, si considera effettuata alla data della fattura, mentre sul momento impositivo, a differenza delle operazioni nazionali, non pesa il pagamento</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n.32 del 5/11/13</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>di acconti. Il documento di prassi illustra poi il criterio da seguire in caso di opzione per il regime dell'Iva per cassa e precisa che, anche in questa ipotesi, l'aliquota da applicare si determina in base al momento in cui l'operazione si considera effettuata.</b></p>		
<p><b>Per i conguagli a credito delle bollette conta l'ultima fattura del periodo</b> – nelle note di accredito per conguagliare i consumi effettivi di acqua, luce e gas l'aliquota Iva ordinaria da applicare è quella indicata nell'ultima fattura emessa per il periodo cui si riferisce il conguaglio e nei limiti dell'imposta addebitata in fattura con la stessa aliquota. Per l'eventuale credito in più da restituire, occorre far riferimento alle fatture immediatamente precedenti fino al recupero completo degli importi. L'Agenzia fornisce così un criterio alternativo rispetto a quelli dettati nella circolare n. 45/2011. La circolare precisa, inoltre, che nel caso in cui il cliente risulta a debito anziché a credito, l'aliquota Iva da applicare è quella in vigore al momento di emissione della fattura di conguaglio.</p> <p><b>I tempi per correggere gli errori</b> - gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/2011. In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell'Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:</p>		
LIQUIDAZIONE PERIODICA	PERIODO DI FATTURAZIONE	TERMINE VERSAMENTO
Mensile	ottobre e novembre	versamento acconto Iva (27 dicembre)
	dicembre	termine liquidazione annuale (16 marzo)
Trimestrale	quarto trimestre	Termine liquidazione annuale (16 marzo)
<p><b>Operatori Finanziari: comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva</b>  <b>Prorogato al 31/01/14 il termine previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30/01/13, per dare modo ai soggetti obbligati di predisporre il software necessario all'invio dei dati in funzione della nuova struttura delle informazioni e allo scopo di definire una diversa e più ampia scansione temporale degli adempimenti comunicativi, in considerazione degli elevati livelli di impegno del canale Entratel, interessato contestualmente dai flussi relativi ad altri adempimenti.</b></p>		<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.130406 del 7/11/13</i></p>
<p><b>Regime del risparmio gestito: deducibilità dell'imposta di bollo</b>  <b>È deducibile dal risultato maturato della gestione, in quanto costituisce un onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio, l'imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'art.7 d.lgs. n.461/1997.</b></p>		<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.76 del 6/11/13</i></p>
<p><b>Non deducibile dal risultato maturato della gestione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'imposta di bollo speciale (art.19, co.6, D.L. n.201/2011 sulle attività finanziarie oggetto di emersione (art.13-bis, D.L. n.350/2001, c.d. "scudo fiscale") che è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo di cui ai co.2-bis e 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n.642/1972 in quanto trattasi di un onere non inerente al patrimonio gestito, ma connesso al regime di riservatezza previsto dall'art.14, co.2, D.L. n.350/2001, di cui possono beneficiare le attività finanziarie che siano state oggetto di emersione attraverso la procedura del rimpatrio;</li> </ul>		

# Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>l'imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dall'art.1, co. da 491 a 499, legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013). Infatti, il co.499 dell'art.1 stabilisce l'indeducibilità dell'imposta sulle transazioni finanziarie ai fini delle imposte dirette e l'art.18 del decreto di attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/02/13 espressamente stabilisce che l'indeducibilità riguarda, oltre alle imposte sui redditi, anche le imposte sostitutive delle medesime.</li> </ul>	<p><b>Ivie: la determinazione della base imponibile degli immobili situati nel Regno Unito</b>  <b>Non è rilevabile, ai fini della Council tax, un valore puntuale dell'immobile da prendere in considerazione quale base imponibile per l'applicazione dell'IVIE. Pertanto, ai fini IVIE, per un titolare di un diritto di possesso di tipo "leasehold" di un appartamento sito nel Regno Unito, a Londra, è corretto assumere come base imponibile dell'IVIE il valore medio della fascia attribuita al proprio immobile per la Council tax.</b></p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.75 del 6/11/13</i></p>
<p><b>Chiarimenti in materia di compensazione dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi</b>  Forniti chiarimenti in risposta al quesito di una società autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria che ha chiesto se nei confronti della società fiduciaria che, in qualità di sostituto d'imposta nella riscossione dei redditi derivanti da tali polizze, è tenuta ad applicare anche l'imposta sul valore dei contratti assicurativi (di seguito IVCA) ai sensi dell'art. 68 D.L. n.83/2012, siano applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la compensazione c.d. "verticale" del credito di imposta derivante dal versamento dell'imposta sulle riserve matematiche (di seguito IRM) con la stessa imposta dovuta nell'anno, ai sensi dell'art.1 D.L. n.209/2002;</li> <li>la limitazione prevista per il versamento dell'IRM, ai sensi dell'art.1, co.507, legge n.224/2012 (Legge di stabilità 2013).</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.74 del 6/11/13</i></p>	<p>Non è in ogni caso possibile estendere all'IVCA le previsioni dell'IRM relative all'utilizzo della compensazione c.d. orizzontale con altre imposte e contributi, diversi dalle imposte sostitutive previste dall'art.26-ter D.P.R. n.600/1973. La sostituzione tributaria introdotta dall'art.68 D.L. n.83/2012 riguarda, infatti, esclusivamente l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art.26-ter D.P.R. n.600/1973 e dell'IVCA e non è estesa alle imposte di altra natura.</p> <p>Relativamente all'applicabilità delle recenti disposizioni introdotte dalla legge di stabilità del 2013 all'art.1, co.2, ultimo periodo, D.L. n.209/2002 - che prevedono un limite al versamento dell'IRM in presenza di un credito di imposta non ancora compensato o ceduto, qualora detto credito ecceda un determinato limite calcolato in misura percentuale dello stock di riserve matematiche, secondo una interpretazione logico-sistematica - è stato chiarito che la previsione sia estensibile anche con riferimento all'IVCA.</p>
<p><b>Versamento somme a seguito delle comunicazioni ex art.36-bis D.P.R. n.600/1973 (normativa antielusiva): codici tributo</b>  Istituiti i codici tributo per il versamento, con le modalità di cui all'art.17 d.lgs. n.241/1997, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. n.600/1973. Per agevolare i contribuenti, in corrispondenza di ciascun codice tributo, è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.73 del 5/11/13</i></p>	

# Ordinary Assist

<p><b>Modello 730 Situazioni particolari (Sp) - 96.000 cittadini riceveranno i rimborsi a dicembre</b></p> <p>Oltre 96.000 contribuenti, non avendo più un datore di lavoro e vantando un credito fiscale, hanno usufruito dell'opportunità offerta dall'art.51-bis D.L. n.69/2013 di presentare il modello 730 Situazioni particolari (Sp), lo scorso settembre.</p> <p>A partire dal 15 dicembre i contribuenti che hanno comunicato il proprio codice Iban riceveranno i rimborsi direttamente sul proprio conto corrente. Per tutti gli altri contribuenti, a partire dal 21 dicembre, saranno, invece, disponibili presso gli uffici postali i rimborsi in contanti.</p> <p>A partire dal 2014 i contribuenti che non hanno più un posto di lavoro potranno presentare la dichiarazione 730 non soltanto nel caso di somme a credito, ma anche nel caso di importi a debito.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 14/11/13</i></p>
<p><b>Cambio valute ottobre 2013</b></p> <p>Accertate per il mese di ottobre 2013, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa del 13/11/13</i></p>
<p><b>Causali contributo per la riscossione dei contributi a favore del Fondo COASCO</b></p> <p>Con la convenzione del 25/07/13 sottoscritta tra l'INPS e le Associazioni Confedilizia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil è stato affidato all'INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo COASCO.</p> <p>A tal fine, per il versamento dei contributi a favore del Fondo, mediante modello F24, sono state istituite le seguenti causali contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "CUST" denominata "FONDO COASCO";</li> <li>• "PULI" denominata "FONDO COASCO ADDETTI ALLE PULIZIE"</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.81 del 13/11/13</i></p>
<p><b>Contributi INPS: l'utilizzo delle causali</b></p> <p>Con la convenzione del 18/06/08 e successivi rinnovi stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell'INPS, nonché di quelli previsti dalla legge n.311/1973. L'INPS ha chiesto l'estensione dell'utilizzo della modalità di versamento F24 Enti pubblici per le causali contributo AR-ARI-ARN-ARIN-CR-CRICRN- CRIN, in uso per il versamento mediante modello F24.</p> <p>Per consentire il versamento, mediante il modello F24EP, dei contributi dovuti all'INPS utilizzando le suddette causali, sono state fissate le specifiche modalità di compilazione del modello "F24 Enti pubblici".</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.80 del 13/11/13</i></p>
<p><b>Contributi dovuti dagli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro: causali</b></p> <p>Per il versamento, con le modalità previste dal d.lgs. n.241/1997, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pavia e Prato, che hanno aderito alla convenzione del 17/02/11, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, sono state istituite le causali contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "PV00" denominato "Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di PAVIA";</li> <li>• "PO00" denominato "Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di PRATO".</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.79 del 13/11/13</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>In arrivo un miliardo di euro di rimborsi Iva. Da inizio anno restituiti oltre 10 miliardi</b> Oltre 4.000 imprese riceveranno il rimborso di crediti Iva, per un importo complessivo di circa 1.000.000.000 di euro, messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, portando a oltre 10.000.000.000 di euro la somma complessivamente rimborsata da inizio 2013 (a oltre 39.000 imprese).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 13/11/13</i></p>
<p><b>Svalutazione delle rimanenze di magazzino valutate a costi specifici</b> È preclusa, sul piano fiscale, la possibilità di procedere a rettifiche di valore dei beni valutati al costo specifico. Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate in risposta ad un'istanza d'interpello presentata da una società che, dopo aver acquisito a un'asta giudiziaria un immobile iscritto in bilancio al costo di acquisto nella voce "rimanenze", ha in seguito proceduto a svalutarlo, considerata la non conformità dello stesso alla licenza edilizia a suo tempo rilasciata dall'ente comunale. Pertanto, in dichiarazione, dovrà essere operata una variazione in aumento, che va a neutralizzare sotto il profilo fiscale la componente negativa iscritta a conto economico. L'art.92, co.1, del Tuir espressamente indica come i criteri di valutazione ivi indicati riguardano "le rimanenze finali la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.78 del 12/11/13</i></p>
<p><b>Spesometro: invii validi con i canali Entratel e Fisconline fino al 31/01/14</b> La comunicazione delle operazioni Iva relative all'anno 2012 (cd. nuovo Spesometro) può essere effettuata validamente tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel dell'Agenzia delle entrate fino al 31/01/14 (entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa dell'8/11/13</i></p>
<p><b>Aperti fino alla stessa data Entratel e Sid per lo Spesometro e l'integrazione dell'Archivio dei rapporti finanziari</b> Prorogato al 31/01/14 il termine, prima fissato al 12/11/13, per comunicare all'Anagrafe tributaria i pagamenti effettuati con carte di credito, di debito e prepagate.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 7/11/13</i></p>
<p>Gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all'anno 2012 - previste entro il 12/11/13 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed entro il 21/11/13 per tutti gli altri - hanno più tempo per effettuare l'invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31/01/14. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii. Tenuto conto delle difficoltà collegate all'interscambio dei flussi e alla nuova procedura di registrazione al Sid (Sistema di Interscambio Dati), viene estesa la validità degli invii dei dati al 31/01/14. Entro lo stesso termine, gli operatori finanziari potranno trasmettere all'Archivio dei rapporti finanziari anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.</p>	
<p><b>Accordo tra Agenzia delle entrate e Revisori Legali</b> Firmato l'Accordo Quadro firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal presidente dell'Istituto Nazionale Revisori Legali (Inrl), che prevede l'impegno della reciproca assistenza fra l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale Revisori Legali, assicurando l'intervento di qualificati rappresentanti nelle attività didattiche riguardanti i punti dell'intesa e le nuove procedure. L'attuazione dei reciproci impegni è demandata a dei Protocolli d'intesa fra le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano dell'Agenzia delle Entrate e le organizzazioni territoriali dell'Inrl.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa dell'8/11/13</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Accordo tra Agenzia delle entrate e Lait</b> Firmato un Accordo Quadro dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal presidente della Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali (Lait), che prevede l'impegno della reciproca assistenza fra l'Agenzia delle entrate e la Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali, assicurando l'intervento di qualificati rappresentanti nelle attività didattiche riguardanti i punti dell'intesa e le nuove procedure. L'attuazione dei reciproci impegni è demandata a dei Protocolli d'intesa fra le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano dell'Agenzia delle Entrate e le organizzazioni territoriali della Lait.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa dell'8/11/13</i></p>
<p><b>Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela</b> Gli accantonamenti per indennità di cessazione del rapporto di agenzia sono deducibili per competenza dal reddito d'impresa in tutte le sue componenti, in applicazione dell'art. 1751 c.c. nella formulazione in vigore dal 1/1/93. Pertanto, anche gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela, in quanto ricompresa tra le indennità per la cessione di rapporti di agenzia (cui fa riferimento l'art. 17 Tuir), devono ritenersi deducibili per competenza.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 33 dell'8/11/13</i></p>
<p>Alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione (n. 13506, 13507 e 13508 del 2009; n. 8134 del 2011; n. 8288 del 2013) hanno evidenziato che, in applicazione della norma civilistica che disciplina l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia nella formulazione in vigore dall'1/1/93, non esiste più un richiamo (neanche implicito) alle 3 componenti dell'indennità di fine rapporto per gli agenti di commercio ("indennità di risoluzione del rapporto"; "indennità suppletiva di clientela" e "indennità meritocratica") in ragione del quale poteva sostenersi l'indeducibilità degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela a motivo della sua aleatorietà. Pertanto, poiché il codice civile e il Tuir in vigore fanno riferimento all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia nel suo complesso, deve ritenersi che le condizioni per la corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia si riferiscono ora all'intera indennità, per la quale l'art. 105 Tuir dispone espressamente la deducibilità dei relativi accantonamenti. Per la stessa Cassazione, in ogni caso, il nuovo orientamento non contrasta con la precedente giurisprudenza (contraria alla deducibilità degli accantonamenti). Quelle sentenze, infatti, erano motivate sulla base di un differente presupposto normativo.</p>	
<p><b>Atti dell'autorità giudiziaria che dichiarano l'intervenuta usucapione di un terreno agricolo</b> In risposta ad un quesito formulato da un coltivatore diretto, è stato affermato che per gli atti giudiziari che accertano l'intervenuta usucapione ordinaria ventennale possono trovare applicazione le agevolazioni previste dalla legge n. 604/1954.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 77 dell'8/11/13</i></p>
<p><b>Modifiche al Regolamento (CEE) n. 2454/93</b> Il provvedimento di prassi ha illustrato le innovazioni apportate dai Regolamenti (UE) n.1063/2013 e n.1076/2013 della Commissione al Regolamento (CEE) n.2454/93 (Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea Serie L n.289/44 del 31.10.2013 e n. 292/1 dell'1.11.2013). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Regolamento (UE) n.1063/2013 ha modificato il punto 3 dell'allegato 74 del Reg. to CEE 2454/93 riguardante l'utilizzo della compensazione per equivalenza nel settore dello zucchero;</li> <li>• la modifica prevista dal Regolamento (UE) n.1076/2013 ha riguardato l'ammissione temporanea, l'esportazione e la reimportazione di strumenti musicali portatili.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle dogane, circolare n. 19 del 15/11/13</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate</b></p> <p>Sono disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'elenco dei soggetti che hanno richiesto la disapplicazione della regola "black list"(Imposta sulle transazioni finanziarie);</li> <li>• l'aggiornamento dell'annuario del contribuente - versione online (deduzioni, detrazioni, spesometro);</li> <li>• l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo;</li> <li>• l'aggiornamento dell'elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l'attività di spettacolo e di intrattenimento;</li> <li>• l'aggiornamento del software di compilazione (versione 1.0.2) e l'aggiornamento procedura di controllo (versione 1.0.3) per la comunicazione polivalente;</li> <li>• la procedura di controllo per la comunicazione dati sui contratti e premi delle Assicurazioni;</li> <li>• l'aggiornamento della tabella dei codici errore delle ricevute per la comunicazione integrativa operatori finanziari;</li> <li>• il sondaggio congiunturale del III trimestre 2013 (mercato immobiliare);</li> <li>• l'aggiornamento delle procedure di controllo della trasmissione dei corrispettivi (grande distribuzione);</li> <li>• l'aggiornamento del software di compilazione (versione 2.5.8) e della procedura di controllo (versione 3.1.8) per il modello F24;</li> <li>• l'aggiornamento dell'elenco degli organismi abilitati all'asseverazione del programma di rete comunicati dalla CNA;</li> <li>• l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo;</li> <li>• l'aggiornamento del software della procedura di controllo dei modelli F24 (versione 3.1.9) e dei moduli di controllo per F24 Enti Pubblici (versione 1.4.0).</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, pubblicate sul sito dall'1 al 15/11/13</i></p>
--	---

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

### Iva: il modello di comunicazione polivalente

Illustrate le modalità di compilazione del “modello polivalente”, (format allegato al provvedimento del 2/8/13, n. 94908 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) che consente di segnalare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a diverse tipologie di comunicazione:

- la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”);
- la comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo;
- la comunicazione degli acquisti di beni da operatori della Repubblica di San Marino;
- la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori residenti o domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata;
- la comunicazione dei dati da parte dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.

*Assonime,  
circolare n.35 del  
7/11/13*

**Operazioni straordinarie in cui si ha estinzione del soggetto** – è stato affermato che in caso di estinzione del soggetto a seguito di una trasformazione sostanziale soggettiva e se essa avviene prima della scadenza del termine previsto per l’invio della comunicazione

- le operazioni del soggetto estinto relative alla annualità precedente alla data della trasformazione devono essere segnalate dal soggetto subentrante con una comunicazione distinta e autonoma rispetto alla propria;
- le operazioni relative all’anno in cui avviene la trasformazione devono essere segnalate dal soggetto subentrante con un’unica comunicazione riepilogativa anche dei dati delle operazioni del soggetto estinto.

**Operazioni straordinarie in cui il soggetto non si estingue** – se il soggetto Iva a seguito di una trasformazione sostanziale soggettiva, non si è estinto (es. in caso di un conferimento di ramo d’azienda) le operazioni poste in essere anteriormente al conferimento devono essere comunicate dal medesimo soggetto.

**Opzione modalità analitica/aggregata** - l’opzione per l’invio dei dati delle operazioni con modalità analitica, oppure aggregata, deve essere esercitata nell’ambito della stessa comunicazione relativa al periodo annuale di riferimento.

**Modalità aggregata** - in caso di opzione per la forma aggregata, dovranno essere compilati i seguenti quadri:

- FA, relativo all’indicazione aggregata delle operazioni documentate da fattura, distinte tra operazioni attive e operazioni passive;
- SA, relativo all’indicazione aggregata delle operazioni attive senza emissione di fattura;
- BL, relativo all’annotazione, in forma aggregata, delle operazioni intercorse con soggetti non residenti, distinte tra attive e passive, nonché degli acquisti di servizi da non residenti.

**Modalità analitica** - in caso di opzione per la forma analitica dovranno essere compilati i seguenti quadri:

- quadro FE, in cui devono essere indicati i dati relativi alle singole fatture emesse, e ai documenti riepilogativi emessi ai sensi dell’art. 6, co. 5, del D.P.R. n. 695/1996;
- quadro FR, in cui devono essere riportati i dati relativi alle singole fatture ricevute, e ai documenti riepilogativi ricevuti a norma del D.P.R. n. 695/1996;
- quadro NE, in cui devono essere indicati i dati delle singole note di variazione afferenti le fatture emesse;
- quadro NR, in cui devono essere indicati i dati delle singole note di variazione afferenti le fatture ricevute;
- quadro DF, in cui devono indicarsi i dati relativi alle singole operazioni attive, non documentate da fattura, di importo pari o superiore a 3600 euro;
- quadro FN, in cui devono essere riportati i dati relativi alle singole operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti non residenti;

3

# Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>quadro SE, in cui devono riportarsi i dati afferenti le fatture di acquisto dei servizi, territorialmente rilevanti in Italia, resi ai soggetti passivi nazionali da parte di operatori extracomunitari, per i quali si è in possesso dei dati identificativi.</li> </ul> <p><b>Sanzioni</b> - per le ipotesi di omissione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri delle comunicazioni è prevista la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. Alle violazioni dell'obbligo di comunicazione, sono state ritenute applicabili le disposizioni sul ravvedimento operoso contenute nell'art. 13 d.lgs. n. 472/1997.</p>	<p><b>Obblighi antiriciclaggio per i professionisti: modifiche alla disciplina in arrivo</b></p> <p><b>Analizzate le principali modifiche alla disciplina antiriciclaggio, previste dalla IV Direttiva dell'Unione europea di prossima emanazione, di rilievo per i Dottori commercialisti e gli Esperti contabili.</b></p> <p><b>Le principali novità in arrivo per i professionisti, esaminate nel documento, riguardano i seguenti aspetti della disciplina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'approccio basato sul rischio;</li> <li>gli obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica della clientela;</li> <li>l'identificazione del titolare effettivo;</li> <li>la conservazione dei dati;</li> <li>l'inclusione dei reati fiscali tra quelli presupposto del riciclaggio;</li> <li>la segnalazione delle operazioni sospette;</li> <li>le sanzioni.</li> </ul>	<p><a href="#"><u>CNDCEC, circolare n.35/IR del 31/10/13</u></a></p>
<p><b>Antiriciclaggio: vademecum dell'ODCEC di Roma</b></p> <p><b>Publicato un vademecum operativo sul d.lgs. n. 231/2007, elaborato dalla Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine di Roma, che ha l'obiettivo di sensibilizzare sulle problematiche legate all'antiriciclaggio, considerato che la relativa disciplina prevede una serie di obblighi ed adempimenti cui corrisponde, in caso di inosservanza, un sistema sanzionatorio che, in taluni casi, assume rilevanza non soltanto dal punto di vista economico ma anche da quello penale. Il prontuario evidenzia le principali problematiche poste della normativa e le possibili soluzioni delle stesse.</b></p>	<p><a href="#"><u>ODCEC di Roma, vademecum, pubblicato sul sito</u></a></p>	<p><b>Regime di conversione in crediti d'imposta delle DTA</b></p> <p><b>Analizzato il regime previsto dal D.L. n. 225/2010 di conversione in crediti d'imposta delle c.d. DTA (imposte differite attive) emergenti dalla disciplina di deduzione delle svalutazioni dei crediti di cui all'art. 106, co. 3, Tuir e di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali di cui all'art. 103 del Tuir.</b></p> <p>Sul punto sono state illustrate le modifiche previste all'art. 6, co. 21 e 22 DDL (A.S. n. 1120) di Stabilità 2014, che incidono sulle DTA trasformabili in crediti. In particolare, il DDL di Stabilità per il 2014 prevede per le banche e le assicurazioni la riduzione del periodo di deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela ai fini Ires dai 18 esercizi previsti dall'art. 106, co. 3, del Tuir (9 esercizi per i crediti di cui al co. 3-bis del medesimo articolo) a 5 esercizi. Inoltre, è stata prevista l'applicazione di tale regime di deduzione anche ai fini dell'Irap. La disciplina riguarda sia gli istituti bancari che gli altri soggetti IRES.</p> <p>Gli istituti bancari se ne potranno avvalere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per le DTA derivanti dalla disciplina di svalutazione dei crediti (art. 106, co. 3, Tuir);</li> <li>per le DTA attinenti al regime degli ammortamenti dell'avviamento e degli altri beni immateriali.</li> </ul> <p>Gli altri soggetti IRES ne potranno usufruire limitatamente alle DTA attinenti al regime degli ammortamenti dell'avviamento e degli altri beni immateriali.</p> <p>È stato affermato, inoltre, che le stabili organizzazioni di società non residenti rientrano tra i soggetti che</p>

# Ordinary Assist

usufruiscono del regime, esclusa l'ipotesi della liquidazione, volontaria o concorsuale, della società residente all'estero cui le S.O. appartengono.

Infine, è stato evidenziato che nella trasformazione delle DTA in credito d'imposta, in presenza di perdite d'esercizio, questa si realizza, per un importo pari al prodotto tra la stessa perdita e il rapporto tra le attività per imposte anticipate e la somma del capitale e delle riserve.

Sul punto, per quanto attiene la definizione di capitale e riserve, Assonime afferma che oltre al capitale sociale e alle riserve di utili, il patrimonio netto comprende i versamenti dei soci fatti in conto capitale e le riserve di rivalutazione iscritte in ottemperanza alle diverse leggi speciali succedutesi nel tempo.

## **La maggiorazione del dividendo prevista all'art.127-quater Tuf**

**Commentata la disciplina della maggiorazione del dividendo che consente alle società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi UE di prevedere nello statuto il diritto alla maggiorazione del dividendo per i soci che detengano continuativamente le azioni per un certo periodo di tempo (art. 127-quater TUF).**

*Assonime,  
circolare n. 34 del  
5/11/13*

Il d.lgs. n.27/2010 prevedendo una deroga all'art. 2350 c.c., il quale stabilisce che ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale agli utili, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni, ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 127-quater TUF, il quale stabilisce che gli statuti delle società quotate possono prevedere che ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo indicato nello statuto, comunque non inferiore a 1 anno, attribuisca il diritto a una maggiorazione non superiore al 10 % del dividendo distribuito alle altre azioni.

La definizione delle condizioni e della misura della maggiorazione può essere prevista dallo statuto della società. Qualora volessero essere introdotte tali disposizioni nello statuto, la decisione dovrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria dovrà, tra l'altro, stabilire il periodo minimo di detenzione (non inferiore all'anno) a cui ricollegare la maggiorazione.

In mancanza di una specifica disposizione statutaria:

- può essere applicata la maggiorazione massima prevista dall'art. 127-quater (10%).
- la partecipazione, affinché il socio possa beneficiare della maggiorazione, non deve superare la soglia dello 0,50% prevista dalla legge per tutto il periodo di detenzione della partecipazione.

Altre condizioni a cui legare il diritto alla maggiorazione potranno essere previste dallo Statuto. Sul punto Assonime è favorevole alla possibilità di subordinare la maggiorazione all'esercizio dei diritti sociali in modo che il socio possa beneficiare della maggiorazione del dividendo solo partecipando alla vita della società.

## **Imu: soggetto passivo in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing**

**La Fondazione Anci ritiene che in caso di risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva Imu sia in capo alla società di leasing, anche con riferimento al periodo di mancata riconsegna dell'immobile, non potendosi qualificare l'ex locatario del bene come possessore, essendone, invece, questi il mero detentore.**

**Si evidenzia che la tesi della Fondazione dei Comuni si pone in contrasto con la posizione espressa sul punto da una circolare Assilea (n. 35 del 2 novembre 2012), secondo la quale la società di leasing non può essere considerata soggetto passivo fino a che l'immobile non sia stato materialmente riconsegnato, anche nel caso in cui l'originario contratto di leasing sia stato risolto. Secondo Assilea il locatario inadempiente rispetto all'obbligo di riconsegna dell'immobile resta obbligato al pagamento dell'Imu fino a quando gode del bene, ossia fino al momento di effettiva riconsegna del bene alla società locatrice. Tale posizione è stata, peraltro, ribadita da una nota dell'Assilea pubblicata il 13/11/13.**

*[Ifel, nota del  
4/11/13](#)*